

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 256

OGGETTO: Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, isolate o di arcipelago.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 dicembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Il Segretario

Il Presidente

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" che disciplina l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione, propri delle Pubbliche Amministrazioni;

Visti gli articoli 27, 29 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, approvato dalla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne in data 9 aprile 2025, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il quale individua le "Aree interne" e le "Isole minori" del Paese che risultano particolarmente esposte a fenomeni come il forte spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e la carenza di servizi, e che prevede il coinvolgimento dei Comuni, anche in forma associata, nell'attuazione delle strategie integrate in grado di contrastare tali criticità;

Vista la determinazione commissariale n. 83 del 23 novembre 2023 con la quale è stata adottata la *"Convenzione Quadro tra l'INPS e i Comuni per l'istituzione di un "Punto Utente Evoluto INPS" presso i Comuni"*;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 26 marzo 2025 con cui è stato adottato il "Piano strategico ICT 2025-2027", in cui sono previsti specifici interventi con l'obiettivo di consolidare il "Modello di servizio dell'Inps" e rafforzare il suo carattere utente centrico attraverso l'evoluzione digitale dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 122 del 16 luglio 2025 con la quale è stato adottato il "Protocollo di intesa tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la promozione di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del Punto Utente Evoluto e del Punto Cliente Servizio presso i Comuni e gli altri enti associati";

Preso atto che l'INPS ha previsto, tra le attività progettuali relative ai Piani di Evoluzione dei servizi (PES) 2024-2025, la "Sistematizzazione di nuove soluzioni (Sportello telematico evoluto e Punto utente evoluto) idonee a estendere la rete di prossimità e a consentire anche nelle realtà territoriali più decentrate di collegare l'utente in un qualunque punto del territorio con la sede che abbia la competenza specifica per trattare la problematica sollevata";

Considerato che l'INPS persegue l'obiettivo di assicurare all'utenza ampia accessibilità ai servizi, anche mediante la valorizzazione di sinergie con altre pubbliche amministrazioni;

Preso atto che, al fine di assicurare la più ampia fruibilità dei servizi e delle prestazioni anche alle aree del Paese con maggiori difficoltà di accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, è stato predisposto un nuovo schema di

convenzione che prevede la possibilità di istituire un Punto Utente Evoluto INPS presso i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, isolate o di arcipelago;

Preso atto che l'Ente si fa carico dei costi relativi al consumo di energia elettrica e di tutte le altre spese dirette e indirette connesse allo svolgimento della videochiamata e ai servizi resi mediante il PUE;

Preso atto che la convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, espressa attraverso scambio di note a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da manifestarsi almeno sei mesi prima della scadenza;

Preso atto che lo schema di convenzione in oggetto sostituisce lo schema di cui alla citata determinazione del Commissario Straordinario n. 83/2023 e troverà applicazione per le nuove convenzioni e in caso di rinnovo di quelle già sottoscritte;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DELIBERA

di adottare lo schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, isolate o di arcipelago, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

I Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sottoscriveranno, in nome e per conto dell'Istituto, le singole convenzioni conformi allo schema adottato.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN PUNTO UTENTE EVOLUTO INPS
PRESSO I COMUNI, LE UNIONI DI COMUNI, LE COMUNITÀ MONTANE,
ISOLANE O DI ARCIPELAGO**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande
n. 21, C.F. 80078750587, rappresentato dagiusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del,

di seguito "INPS";

e

**il Comune/l'Unione di comuni/la Comunità montana/la Comunità isolana o di
Arcipelago** con sede in.....,
C.F..... rappresentato da;

di seguito "Ente";

di seguito indicate congiuntamente anche come "Parti",

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 15 in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) che prevede, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione propri delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare:
 - l'articolo 32, secondo cui "1. *L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani [...]. 3. [...] Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati [...].5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite [...]*"
 - l'articolo 27 secondo cui "1. *Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. 2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti [...]*";
 - l'articolo 29 secondo cui "In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane";
- il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), approvato dalla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne in data 9 aprile 2025, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il quale delinea la strategia nazionale per lo sviluppo dei territori interni, qualifica e individua le "Aree interne" e le "Isole minori" del Paese che risultano particolarmente esposte a fenomeni come il forte spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e la carenza di servizi, e prevede il coinvolgimento dei Comuni, anche in forma associata, nell'attuazione delle strategie integrate in grado di contrastare tali criticità;
- la determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 83 del 23 novembre 2023 con la quale è stata adottata la "Convenzione Quadro tra l'INPS e i Comuni per l'istituzione di un "Punto Utente Evoluto INPS" presso i Comuni";
- il Piano strategico ICT 2025-2027, adottato dall'INPS con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 26 marzo 2025, in cui sono previsti, tra l'altro, interventi finalizzati a consolidare il "Modello di servizio dell'Inps" declinato nelle tre modalità distinte: self-service, servito e intermediato, e a rafforzare il suo carattere utente centrico, attraverso l'evoluzione digitale dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS n. 122 del 16 luglio 2025 con la quale è stato adottato il "Protocollo di intesa tra l'Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la promozione di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del Punto Utente Evoluto e del Punto Cliente Servizio presso i Comuni e gli altri enti associati";

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice";

PREMESSO CHE

- l'INPS persegue l'obiettivo di assicurare la più ampia accessibilità ai propri servizi e prestazioni da parte dei diversi target di utenza, valorizzando l'uso dei canali telematici e le sinergie con le Pubbliche Amministrazioni, in ottica di massima inclusività e secondo una logica di diversificazione dell'offerta e personalizzazione dell'esperienza, fornendo una gamma di opzioni idonea a garantire uguaglianza di opportunità nell'accesso ai diritti, rimuovendo i vincoli di ordine tecnologico, geografico, sociale e linguistico che potrebbero interessare segmenti anche piccoli di popolazione;
- l'INPS, al fine di garantire la fruibilità dei servizi e delle prestazioni, attua progetti e soluzioni volte a migliorare l'accesso ai propri servizi, utilizzando il canale telematico per fornire ai cittadini comunicazioni e certificazioni istituzionali;
- il Punto Utente Evoluto (di seguito "PUE") è uno sportello telematico istituito nei locali degli enti comunali interessati, grazie al quale l'utente può, con l'aiuto di un operatore comunale, mettersi in contatto tramite videochiamata con un operatore dell'INPS, per accedere a vari servizi offerti dalle strutture territoriali dell'Istituto;
- l'INPS ha previsto, tra le attività progettuali relative ai Piani di Evoluzione dei servizi (PES) 2024-2025, la "Sistematizzazione di nuove soluzioni (Sportello telematico evoluto e Punto utente evoluto) idonee ad estendere la rete di prossimità e a consentire anche nelle realtà territoriali più decentrate di collegare l'utente in un qualunque punto del territorio con la sede che abbia la competenza specifica per trattare la problematica sollevata";
- nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - ✓ "PUE": il Punto Utente Evoluto come sopra descritto;
 - ✓ "Videochiamata": il servizio di videochiamata a mezzo piattaforma Microsoft Teams, che consente il confronto con un operatore INPS, con possibilità di scambio di documentazione ove necessario;
 - ✓ "Unione di comuni": l'unione di comuni, la comunità montana, la comunità isolana o di arcipelago ai sensi degli articoli 32, 27 e 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - ✓ "Operatore": soggetto dipendente dell'Ente comunale autorizzato dall'Ente medesimo a compiere operazioni di trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice;

- ✓ "Utente": l'utente dell'INPS che si rivolge al PUE;
- ✓ "Titolare del trattamento dei dati": è l'INPS che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali oggetto della Convenzione;
- ✓ "Responsabile del trattamento dei dati personali": è l'Ente che, designato dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, svolge il trattamento dei dati personali oggetto della Convenzione attenendosi alle istruzioni ricevute;
- ✓ "Convenzione": la presente Convenzione con i relativi allegati;

tanto visto e premesso, le Parti convengono quanto segue

Articolo 1 **Valore delle premesse e allegati**

1. Le premesse sono parte integrante della Convenzione.
2. Sono, altresì, parti integranti della Convenzione i seguenti allegati:
 - Allegato 1 – Responsabili delle Parti per l'attuazione della Convenzione, indirizzi PEC e indirizzo IP dell'Ente;
 - Allegato 2 - Modulo di nomina dell'Amministratore delle utenze della Convenzione;
 - Allegato 3 - Atto giuridico di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
 - Allegato 4 - Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS.

Articolo 2 **Impegni delle Parti per l'istituzione del "Punto Utente Evoluto"**

1. Ai fini dell'istituzione del PUE, l'Ente si impegna a:
 - ✓ allestire una postazione, dotata di indirizzo IP pubblico statico dell'Ente, in un locale adeguato allo svolgimento della videochiamata, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di trattamento dati personali;
 - ✓ fornire la strumentazione necessaria, come computer, periferiche audio/video, stampante e cancelleria, per poter effettuare il collegamento in videochiamata e per digitalizzare e stampare documenti;
 - ✓ individuare i soggetti per i ruoli di responsabili e amministratore utenze di cui all'articolo 3;
 - ✓ individuare le modalità di conservazione delle istanze degli utenti, delle copie cartacee di documenti di riconoscimento e delle deleghe, per un periodo di 48 mesi, assicurandone la custodia nei termini previsti dalla disciplina sulla riservatezza dei dati personali, e rendendo disponibile tale documentazione all'INPS per eventuali verifiche.
2. L'INPS, al fine di ampliare le modalità di accesso ai servizi da parte degli utenti, si impegna a istituire un PUE presso il locale indicato dall'Ente, assicurando agli

Operatori il supporto, anche telefonico, e il materiale informativo, per l'espletamento delle attività connesse all'avvio e al funzionamento del PUE.

3. I servizi INPS accessibili tramite il PUE sono i servizi di informazione di primo livello erogati dagli sportelli delle strutture INPS.

Articolo 3

Responsabili per l'attuazione della Convenzione e Amministratore utenze

1. Per la corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, ciascuna delle Parti nomina il "Responsabile per l'attuazione della Convenzione" con il compito di monitorare l'andamento della collaborazione e segnalare eventuali criticità che possono manifestarsi nella sua attuazione.

2. Il legale rappresentante dell'Ente, qualora non lo assuma in proprio, individua, tra i dipendenti dell'Ente, un "Amministratore utenze", sulla base di requisiti di idoneità soggettiva di tipo tecnico e fiduciario. Rientra nei compiti dell'Amministratore utenze:

- curare la richiesta e la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso ai servizi INPS;
- monitorare e controllare il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte degli Operatori abilitati ai sensi dell'articolo 4;
- revocare le abilitazioni degli Operatori al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

3. Eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle figure di riferimento sono comunicate tra le Parti a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 4

Profilazione degli Operatori dell'Ente

1. L'Amministratore utenze effettua la richiesta di abilitazione al PUE per gli Operatori dell'Ente già in possesso di SPID, almeno di II livello, CIE o CNS strettamente personali, opportunamente profilate come "Comune".

2. L'accesso al servizio avviene attraverso il sotto portale "Inps e i Comuni", utilizzando le predette credenziali SPID/CIE/CNS, abilitate al servizio PUE dall'INPS.

3. Gli Operatori abilitati sono individuati e nominati dall'Ente quali "Persone autorizzate" al trattamento dei dati personali a norma degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. Gli stessi sono istruiti dall'Ente, circa le specifiche funzionalità della procedura, e sono informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'Istituto e dall'Ente stesso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10.

Articolo 5

Richiesta di servizi INPS tramite "Punto Utente Evoluto"

1. L'utente che intende accedere ai servizi di primo livello dell'INPS tramite il PUE deve presentare all'Ente specifica richiesta di prenotazione allo sportello INPS in videochiamata, utilizzando il modulo MV80 predisposto dall'INPS (il modulo è reperibile sul sito istituzionale dell'INPS www.inps.it sezione "Moduli" > ricerca con codice modulo MV80). Tale modulo reca l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE, e descrive il trattamento dei dati effettuato dall'INPS, anche per il tramite del Responsabile del trattamento, come designato ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE (allegato 3).
2. Nella richiesta l'utente specifica il servizio INPS di interesse tra quelli di cui all'allegato 5. La richiesta, debitamente sottoscritta, dev'essere completa della copia del documento di riconoscimento del richiedente.
3. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un soggetto delegato, alla richiesta devono essere allegati la copia del documento di riconoscimento del richiedente, nonché l'atto di delega e la copia del documento di identità del delegante, ove non sia già presente nei sistemi INPS la delega dell'identità digitale. In tal caso il delegato allega alla richiesta solo il proprio documento di riconoscimento. La verifica dell'esistenza di una delega è effettuata dal funzionario dell'INPS nel momento in cui è avviata la videochiamata.
4. L'Operatore, identificato l'utente e acquisita agli atti la documentazione di cui ai commi precedenti, provvede a effettuare la prenotazione dello sportello in videochiamata. La prenotazione è effettuata tramite la piattaforma "Gestione Sportelli" del sito Internet dell'INPS, nel giorno e orario disponibile sulla piattaforma suddetta. Effettuata la prenotazione, l'Operatore ne dà contestualmente comunicazione all'Utente.
5. La documentazione di cui ai commi precedenti è conservata a cura dell'Operatore secondo le modalità stabilite dall'Ente, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione.
6. All'Operatore è consentita la prenotazione esclusivamente a fronte di apposita istanza dell'Utente. La prenotazione riguarda la struttura INPS territorialmente competente, in relazione agli utenti residenti o domiciliati nel comune presso il quale è istituito il PUE, ovvero, se del caso, il Polo nazionale competente a trattare la tipologia di prestazione richiesta.
7. Nel caso delle Unioni di comuni, la prenotazione riguarda la struttura INPS territorialmente competente, ovvero il Polo nazionale, in relazione agli utenti residenti o domiciliati in tutti i comuni dell'Unione.

Articolo 6

Attivazione della videochiamata

1. Il giorno fissato per l'appuntamento l'Operatore, dopo avere identificato l'Utente, accede con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS alla sessione di videochiamata.
2. Qualora richiesto dall'Utente, l'Operatore può fornire supporto tecnico anche durante la videochiamata. In particolare, nel caso in cui venga prevista la trasmissione e/o la stampa di documentazione o qualsiasi analoga interazione, queste saranno effettuate dall'Operatore con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS. L'Operatore, ove ricorra la circostanza, attesta la conformità all'originale della documentazione trasmessa.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, l'Operatore, effettuato il collegamento in videochiamata, e comunque dopo aver fornito il supporto tecnico, procede al logout dalle proprie credenziali, lasciando l'Utente in collegamento con il funzionario dell'INPS in apposita sezione della procedura.

4. I documenti visualizzati o stampati nel corso della videochiamata devono essere cancellati o consegnati integralmente dall'Operatore all'Utente al termine della videochiamata.

Articolo 7

Spese e oneri

1. L'Ente si fa carico dei costi relativi al consumo di energia elettrica e di tutte le altre spese dirette e indirette connesse allo svolgimento della videochiamata e ai servizi resi mediante il PUE.

Articolo 8

Misure di sicurezza e responsabilità

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per il servizio INPS reso presso il PUE, Titolare del trattamento dei dati effettuato è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina l'Ente, presso cui è operativo il PUE, Responsabile del trattamento dei dati personali (allegato 3).

2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) – a partire da quelle contenute nella Convenzione, nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare stesso – delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla Convenzione e all'Atto di nomina,

e nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi; il Responsabile assicura, altresì, che i dati non saranno divulgati, comunicati - fatti salvi gli obblighi di legge - ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti svolti in esecuzione della Convenzione e il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del medesimo Regolamento, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

6. Il Responsabile è tenuto ad avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7. Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento UE, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.

8. Per le attività di cui alla Convenzione e all'Atto di nomina l'Ente, designato Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

Articolo 10

Tracciamento degli accessi e controlli

1. L'Ente si impegna a comunicare alle Persone autorizzate al trattamento dei dati personali, che operano sotto la sua autorità, ai sensi dell'art. 4 che l'Istituto procede a raccogliere registrazioni (log) che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun Operatore.

2. Le Parti svolgono il controllo del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite dalla Convenzione.

3. L'Ente si impegna a fornire all'Istituto, entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

4. L'INPS si riserva la facoltà di modificare, in ogni momento, le modalità di accesso, in relazione all'evoluzione dei propri sistemi di sicurezza logica dei dati.

Articolo 11
Durata, rinnovo e recesso

1. La Convenzione ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, espressa attraverso scambio di note a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da manifestarsi almeno sei mesi prima della scadenza.
2. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza della Convenzione, l'Istituto provvederà alla revoca delle autorizzazioni di accesso appositamente rilasciate.
3. Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione, mediante preavviso di sei mesi da comunicare all'altra Parte a mezzo PEC.

per l'Ente*

per l'INPS*

**firma digitale*

**Allegato 1 - Responsabili delle Parti per l'attuazione della Convenzione,
indirizzi PEC e indirizzo IP dell'Ente**

Per l'Ente:

Responsabile per l'attuazione della Convenzione

Nominativo:	Email:
codice fiscale:	Telefono:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Indirizzo/i IP pubblico/i della rete dell'Ente da cui verranno effettuati gli accessi:

Per l'INPS:

Responsabile per l'attuazione della Convenzione

Nominativo:	Email:
codice fiscale:	Telefono:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

Allegato 2 - Modulo di nomina dell'Amministratore delle Utenze della Convenzione

Il sottoscritto _____ nato a _____
Prov. _____ il _____ Codice
Fiscale _____ Tipo Documento _____
Numero _____ rilasciato da _____
_____ Scadenza _____
nella qualità di legale rappresentante dell'Ente

☐ dichiara di assumere in proprio il ruolo di "Amministratore utenze" e a tal fine comunica i seguenti recapiti:

Telefono _____ Cellulare _____

Email _____ PEC _____

☐ nomina per il ruolo di "Amministratore Utenze":

Cognome _____ Nome _____

Data e luogo di nascita _____

Codice Fiscale _____

Tipo Documento _____ Numero _____ rilasciato da _____
_____ Scadenza _____

Telefono _____ Cellulare _____

Email _____ PEC _____

L'Amministratore Utenze, come sopra individuato, è responsabile della gestione operativa delle autorizzazioni di accesso alle banche dati INPS, è tenuto ad adottare le procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciate attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento. Con la sottoscrizione per accettazione del presente modulo, si impegna a comunicare eventuali errori, inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati trasmessi o acceduti, effettuare la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottare le procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie. Egli è altresì tenuto a monitorare il corretto utilizzo delle utenze da parte degli utenti dell'Ente autorizzati, comunicando all'INPS eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

Il recesso dal presente incarico dev'essere comunicato alla sede INPS mediante comunicazione a mezzo PEC, e avrà effetto dal momento in cui l'INPS avrà preso atto della comunicazione.

_____, lì __/__/____

Firma del rappresentante legale/delegato _____

L'amministratore utenze nominato, per accettazione

Si allega copia del/i documento/i di identità

Allegato 3 - Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, C.F. n. 80078750587 – (di seguito, per brevità, solo l'INPS)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo "Regolamento UE";
- Il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per brevità solo "Codice");

CONSIDERATO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che "Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. [...] L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. [...] Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".
- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto

giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;

- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o di altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile “garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”;
- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati personali” i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- che l'art. 10 del Regolamento UE definisce i dati personali che siano relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del citato Regolamento UE.

PREMESSO

- che l'INPS ha sottoscritto una Convenzione e i relativi allegati, per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso.....;
- che l'INPS, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali affidati all'Ente richiedente rappresentato da, in esecuzione della Convenzione avente ad oggetto l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i Comuni, le unioni di Comuni, le comunità montane, isolate o di arcipelago;
- che per l'erogazione dei servizi, svolti dal personale dell'Ente in favore degli utenti, di cui all'art. 1 della suddetta Convenzione, attraverso l'istituzione di un "Punto Utente Evoluto", il Titolare intende nominare l'Ente, Responsabile per il trattamento dei dati personali anche appartenenti alle categorie ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE;
- che l'Ente è in possesso dei requisiti previsti e rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

tutto ciò premesso, l'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione (di seguito, per brevità, solo il “Titolare”),

DESIGNA

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'Ente presso cui è istituito il Punto Utente Evoluto (di seguito, per brevità, solo “PUE”) quale “Responsabile del

trattamento" (di seguito, per brevità, solo "Responsabile") per l'erogazione dei servizi previsti dall'art. 1 della Convenzione;

- L'Ente, nella persona del Sig., nella sua qualità di legale rappresentante, con la sottoscrizione del presente Atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla Convenzione, dal presente Atto di Nomina e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1

Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE - di cui alla Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.

1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa sia idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2

Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 L'Ente richiedentein qualità di "Responsabile del trattamento", non è autorizzata a ricorrere ad "Altro Responsabile" per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

2.5 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito, il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

2.6 La documentazione stampata o resa disponibile in qualsiasi modalità all'utente, durante l'interazione con il funzionario INPS, dovrà essere consegnata all'utente da parte dell'Operatore, senza che quest'ultimo ne trattenga copia in qualsiasi formato (cartaceo, digitale etc.), con l'eccezione della documentazione relativa alla richiesta di appuntamento. Quest'ultima dovrà essere conservata, a cura dell'Operatore, per almeno 48 mesi, adottando tutte le misure necessarie ad impedire l'accesso di estranei agli atti relativi alla richiesta di prenotazione dell'appuntamento. A tal fine l'Operatore dovrà provvedere a custodire la relativa documentazione di prenotazione in armadi chiusi, previo inserimento della stessa in apposita cartella.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate, nei termini di cui all'art. 4 e all'art. 9 della Convenzione. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice - scegliendo i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e dei contenuti della Convenzione, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle Persone autorizzate, in particolare, sugli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione. In tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate al trattamento" alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.3 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle "Persone autorizzate", recante altresì l'indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

3.4 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

3.5 Il Responsabile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non abbia facoltà di trattare tali dati se non espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento. Tale autorizzazione non è richiesta qualora il caso specifico sia espressamente disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Controlli e tracciamento degli accessi

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia e a quanto oggetto di pattuizione nella Convenzione. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

4.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di

necessità, a segnalargli l'opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso realizzate.

ART. 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

5.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

ART. 6

Comunicazione e diffusione dei dati

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare

qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 8

Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 9

Disposizioni finali

9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio affidato.

9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

Il Responsabile

Allegato 4 - Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS

a) Modalità di fruizione

I servizi online previsti dalla Convenzione sono fruibili attraverso la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con Protocollo HTTPS. Il servizio è esposto nel portale dell'Istituto nell'esistente "Portale l'INPS e i "Comuni".

L'Ente deve essere assegnatario da parte del suo fornitore di servizi Internet di un indirizzo IP pubblico statico, in quanto questo deve essere comunicato all'Istituto in fase di convenzionamento nell'allegato 1, ed è un parametro fondamentale per stabilire il flusso delle comunicazioni.

Inoltre, l'Ente deve comunicare la fascia oraria di utilizzo del servizio. Questa fascia oraria si applicherà a tutti i servizi INPS utilizzati dall'Ente: al di fuori di questa fascia oraria, i servizi web dell'Istituto non sono utilizzabili da parte dell'Ente.

Queste informazioni si applicano a tutti gli accessi su servizi INPS da parte dell'Ente, anche diversi da quelli previsti da questa Convenzione. Pertanto, non è necessario siano fornite in caso siano state già comunicate per altra Convenzione in corso di validità.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad Operatori espressamente autorizzati al servizio da parte dell'Ente. L'accesso potrà avvenire attraverso credenziali SPID, almeno di livello 2, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

2) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli Operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013, e comunicata agli utenti al momento del primo accesso. Le regole elencate nell'informativa si intendono estese a tutte le tipologie di identità digitali ammesse (SPID, CNS e CIE).

3) Gestione File

Nel caso in cui, durante la videochiamata, sia avvenuto uno scambio con il funzionario INPS di files riguardanti l'Utente, al termine della sessione l'Operatore è tenuto ad eliminare tutti i file presenti nella postazione dell'Ente.

4) Autorizzazioni di accesso

L'Ente individua l'Amministratore utenze ai sensi dell'art. 3 della Convenzione.

VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli Operatori designati dall'Ente erogatore.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, in base ai relativi profili di competenza. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti all'autorità giudiziaria per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.